



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 223

Oggetto: INAGIBILITA' EDIFICIO SITO IN CONTRADA DUOMO 88 DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 74 MAPPALI 172 SUB 3 E 4

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE altresì la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

TENUTO CONTO che:

- a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016 e successivi, il signor BONIFAZI MARCO, nato a Recanati (MC) in 25/04/1968, con richiesta assunta al prot. n. 37476/2016 richiedeva un sopralluogo al fine di verificare le condizioni di agibilità del fabbricato in sito in C.da Duomo 88;
- personale dell'Ufficio Tecnico provvedeva ad eseguire un sopralluogo sul posto in data 28/09/2016 e rilevava che parte del fabbricato risultava vetusta, già puntellata al piano terra e primo, con ampie crepe sulla muratura portante, accertando la pericolosità delle condizioni rilevate, come risulta dal verbale prot. 39651/2016, depositato agli atti d'Ufficio;
- i tecnici comunali, riscontrando la pericolosità della porzione di edificio sopra descritta, diffidavano la coniuge del sig. Bonifazi presente al sopralluogo a provvedere con immediata urgenza a puntellare la suddetta porzione di fabbricato, nonché a delimitare/transennare la stessa al fine di proteggere l'incolumità delle persone oltre a impedirne l'accesso;

VISTO, in base agli atti detenuti dal Servizio Edilizia Privata, che l'immobile è stato oggetto di lavori edili autorizzati con permesso di costruire n. 4 del 10/01/2011 e successive varianti e che i lavori ivi previsti non sono stati completati;

RILEVATO che la porzione di immobile pericolante potrebbe compromettere e pregiudicare la staticità della parte di immobile in corso di ristrutturazione e che pertanto si rende necessario, ai fini di tutelare la privata incolumità, inibire l'utilizzo dell'intero fabbricato fino a quando non siano state eseguite opere di messa in sicurezza e prodotta attestazione di idoneità statica da parte di un tecnico abilitato incaricato dalla proprietà;

RILEVATO in ogni caso che al termine dei lavori conseguenti al permesso n. 4 del 10/01/2011 e successive varianti è fatto obbligo al proprietario presentare istanza di agibilità ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001;

VISTO che in base alle visure telematiche catastali l'immobile risulta distinto al Catasto al Foglio 74 particella 172 sub 3-4 (non aggiornato in base ai lavori non conclusi) e di proprietà del signor BONIFAZI MARCO, nato a Recanati (MC) in 25/04/1968;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

RITENUTO necessario ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio che presenta lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati qualora sussistano comunque le condizioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio sopra indicato ritenuto inagibile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

DICHIARA

L'inagibilità dell'intero edificio sito in Contrada Duomo n. 88 distinto al Catasto al Foglio 74 particella 172 sub 3-4 di proprietà del sig. BONIFAZI MARCO, nato a Recanati (MC) in 25/04/1968 inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibili, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, gli immobili ora dichiarati inagibili.

ORDINA

1. Il divieto di accesso e di utilizzo degli immobili sopra descritti ai proprietari e a chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi gli edifici, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

2. Che il proprietario o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti, compreso il transennamento e la delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;

3. Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibili, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, gli immobili ora dichiarati inagibili.

4. Ai proprietari di portare a conoscenza della presente ordinanza chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi l'immobile sopra descritto.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza a:

BONIFAZI MARCO, nato a Recanati (MC) in 25/04/1968, in qualità di proprietario;

Di trasmettere la presente ordinanza:

COMANDANTE POLIZIA LOCALE

SEDE

UFFICIO TRIBUTI

SEDE

SERVIZI SOCIALI

SEDE

LEGIONE CARABINIERI MARCHE STAZIONE RECANATI

tmc25948@pec.carabinieri.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA

protcivile.prefmc@pec.interno.it

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

AVVERTE

Che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze e che il proprietario è responsabile delle vicende del fabbricato, in quanto è tenuto a rispondere ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero avanti al TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Recanati, lì 30/11/2016

IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967